

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-112/13	Costituzione nazionale – Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio – Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato membro – Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto – Curatore del convenuto in absentia	sentenza	No
Scheda 2 C-119/13 e C-120/13	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento – Insussistenza di notificazione valida – Effetti – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Opposizione – Riesame in casi eccezionali - Termini	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-112/13 - ex art. 267 del TFUE****"Costituzione nazionale - Procedimento incidentale controllo legittimità costituzionale obbligatorio"**
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 267 del Trattato TFUE, nonché l'art. 24 del Regolamento 44/2001. Per esso art. 267 TFUE, se un giudice di uno Stato della UE ritiene che, ad un procedimento a lui sottoposto, debba applicare una norma dell'Unione europea sulla cui interpretazione o validità nutre dei dubbi, il medesimo, sospendendo il procedimento in corso, deve chiedere alla Corte di Giustizia, con "rinvio pregiudiziale", di sciogliere i dubbi predetti. Peraltra, in base all'attuale sviluppo dell'istituto del "rinvio pregiudiziale", la Corte UE, quando ne viene richiesta, non solo enuncia una certa "interpretazione" delle norme europee, ma si spinge sovente a precisare come le stesse – attesa la stessa interpretazione – "osterebbe" ad una normativa interna che recasse certe disposizioni. In più, vige il principio UE per cui, quando un'Autorità nazionale ritenga di dover applicare le norme dell'Unione – e non dubiti dell'interpretazione o della validità di queste, chè in tal caso dovrebbe proporre il "rinvio pregiudiziale" di cui sopra - essa deve procedere "direttamente" a tale applicazione e alla diretta disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con tale legislazione europea. Il succitato Reg. 44/2001, poi, stabilisce che, stante una controversia attinente agli ordinamenti di più Stati UE, competenti riguardo ad essa risultino, in linea di principio, i giudici dello Stato UE in cui il convenuto ha il proprio "domicilio" (salve eccezioni). Tuttavia, per l'art. 24 dello stesso Regolamento, se un convenuto, citato di fronte ad un giudice di uno Stato UE "incompetente" a norma del predetto Reg. 44/2001, "compare" di fronte allo stesso giudice, si ritiene che con ciò abbia accettato tacitamente il giudice adito, per cui quest'ultimo deve ritenersi comunque "competente". Per l'art. 26 dello stesso Reg. 44/2001, poi, il convenuto deve essere messo in condizioni di essere edotto della pendenza dello stesso giudizio nei suoi confronti, e di organizzare la propria difesa. Tale obbligo "del contraddittorio" è ribadito dall'art. 47 della Carta c.d. "CEDU", che è parte integrante dell'ordinamento UE. Tanto premesso, la Corte di Giustizia ha dichiarato incompatibile con il citato art. 267 TFUE la normativa interna di uno Stato UE che – ove i giudici dello stesso Stato siano convinti che certe norme, anch'esse interne, contrastino con la CEDU – assimili un tale contrasto ad uno intercorrente tra una norma ordinaria interna e una costituzionale anch'essa interna, obbligando quindi gli stessi giudici a demandare l'accertamento del contrasto stesso ad un organo distinto, con ciò impedendo loro sia di disapplicare direttamente la norma interna contraria a quella UE, sia di sollevare, circa la stessa, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Quest'ultima, poi, ritiene il predetto art. 24 del Reg. 22/2001 contrastante con una norma interna che ravvisi una "comparizione" del convenuto ai sensi dello stesso articolo – tale, quindi, da sanare l'incompetenza del giudice adito – nel fatto per cui un giudice, impossibilitato a notificare la pendenza del giudizio al convenuto medesimo essendone ignoto il domicilio, nominò d'ufficio, in rappresentanza dell'assente, un "curatore" non avente alcun contatto con l'assente stesso.

Stato della Procedura

In data 11 settembre 2014 la Corte UE ha deciso la causa C-112/13, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Giustizia

Rinvii pregiudiziali n.ri C-119/13 e C-120/13 - ex art. 267 del TFUE
"Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1896/2006"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Regolamento n. 1896/2006 sull' "Ingiunzione di pagamento europea", cioè quell'ingiunzione di pagamento attinente agli ordinamenti di più Stati della UE. Nei casi di specie, infatti, delle società stabilite in uno Stato UE avevano chiesto, al giudice competente, di ingiungere, a soggetti residenti in altri Stati UE, il pagamento di determinati crediti. Il Regolamento in oggetto, dunque, pone alcune regole essenziali, la cui applicazione attribuisce all' "ingiunzione di pagamento" un'efficacia transfrontaliera. In particolare, gli artt. 13, 14 e 15 di esso indicano le modalità con cui detta ingiunzione deve essere notificata al destinatario, il quale, entro i 30 gg. successivi, può fare "opposizione", elevando tutti gli argomenti idonei a contestare il credito fatto valere. Il convenuto formula detta "opposizione" mediante apposito modulo, allegato alla stessa ingiunzione. Se l'opposizione non viene proposta nei termini, il giudice adito (competente, al riguardo, è il giudice indicato dal Regolamento 44/2001) dichiara l'"esecutività" dell'ingiunzione. A tal punto, il convenuto può chiedere il "riesame" dell'ingiunzione stessa. Con esso riesame, tuttavia, il convenuto non può spendere le stesse difese utilizzabili nell'"opposizione", ma solo far riferimento a circostanze "eccezionali". Sono, queste ultime, quelle che l'art. 20 del medesimo Regolamento identifica: 1) nel fatto per cui, pur essendo stata l'ingiunzione correttamente effettuata (cioè come dai predetti artt. 13, 14 e 15), il convenuto non ha potuto fare opposizione in quanto o la notifica stessa è stata "tardiva", o l'opposizione medesima gli è stata impedita da cause di forza maggiore a lui non imputabili; 2) nella diversa circostanza per cui risultò che l'ingiunzione di pagamento è stata manifestamente emessa per "errore". Nei casi di specie, le rispettive ingiunzioni era state notificate, ai convenuti, ad indirizzi non corrispondenti a quelli effettivi, per cui, essendo le stesse notifiche non conformi ai suddetti artt. 13, 14 e 15 del Reg. 1896/2006, difettava uno dei presupposti richiesti per il predetto "riesame" (vedi sopra). Purtuttavia, si chiedeva alla Corte UE se – in ragione del fatto che i convenuti non erano stati messi in condizione di conoscere l'ingiunzione e, quindi, di fare un'eventuale opposizione – il riesame, di cui all'art. 20 del Reg. 1896/2006, potesse essere comunque ammesso. Al riguardo, la Corte ha precisato che – pur essendo evidente come, nei casi concreti, il diritto di difesa dei convenuti fosse stato illegittimamente conciato – il rimedio applicabile non sarebbe potuto essere quello del summenzionato "riesame". Infatti, la Corte ha precisato che i casi, che l'art. 20 del suddetto Regolamento assume come giustificativi di una richiesta di riesame, sono rigorosamente tassativi, per cui non sono estensibili a fattispecie non previste dall'articolo stesso. Ciò non escluderebbe, in ogni caso, l'applicabilità di altre forme di tutela degli interessi del convenuto: nel caso di specie, infatti, poiché la notifica non è stata eseguita come dal Reg. 1896/2006, deve escludersi che siano maturati i presupposti per la dichiarazione di "esecutività" dell'ingiunzione stessa, il che consente, al convenuto stesso, di eccepire l'invalidità di una tale dichiarazione.

Stato della Procedura

Il 4/09/14 la Corte UE ha deciso le cause riunite di rinvio C-119/13 e C-120/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-416/13	Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6 paragrafo 1 – Discriminazione basata sull’età – Disposizione nazionale – Condizione per l’assunzione degli agenti della polizia locale – Fissazione dell’età massima a 30 anni - Giustificazioni	sentenza	No
Scheda 2 C- 362/13, C-363/13 e C- 407/13	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Settore marittimo – Traghetti che effettuano un tragitto tra due porti situati nel medesimo Stato membro – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 3, punto 1 – Nozione di “Contratto di lavoro a tempo determinato” – Clausola 5, punto 1 – Misure dirette a prevenire il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Sanzioni – Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Presupposti	sentenza	No
Scheda 3 C- 22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13	Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Insegnamento – Settore pubblico – Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Sanzioni – Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Assenza di diritto al risarcimento del danno.	sentenza	Sì
Scheda 4 C-221/13	Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES – Trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno senza il consenso del lavoratore	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-416/13 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Un giudice spagnolo ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 2, 4 e 6 della Direttiva 2000/78/CE, la quale, applicando il principio UE della “parità di trattamento” al campo specifico dell’occupazione e del lavoro, all’art. 1 esprime, in via di principio, il divieto di introdurre in tale settore le discriminazioni fondate sui più svariati motivi, fra i quali quello concernente l’”età” del lavoratore. Ciò significa, pertanto, che a causa di uno dei predetti motivi un lavoratore non può essere trattato meno favorevolmente di un altro che versi in condizioni analoghe. L’art. 4 della medesima Direttiva ammette che il divieto predetto possa essere disattivato quando una “caratteristica”, correlata ad uno dei motivi succitati, costituisca un requisito determinante ed essenziale per lo svolgimento di un determinato tipo di lavoro (attesi la natura di questo o il contesto in cui si svolge). In tal caso, il lavoro predetto può essere riservato solo ai titolari della caratteristica peculiare di cui sopra, sempre che la discriminazione, che in tal modo si determina, sia diretta a perseguire una finalità “legittima” e non esorbiti dai limiti strettamente necessari al conseguimento di tale finalità (principio UE di “proporzionalità”). Analogamente il tenore dell’art. 6 della stessa Direttiva, il quale ritiene che il motivo specifico dell’età del lavoratore giustifichi una “differenza di trattamento” (ad esempio riservando alcune funzioni solo a soggetti di età inferiore ad un certo massimo), sempre che la stessa pertenga ad una finalità “legittima” (ivi comprese le scelte di politica e mercato del lavoro dei singoli stati UE e l’esigenza che i lavoratori stessi siano ben “formati”) e risulti “necessaria” al raggiungimento di detta finalità. Nel caso di specie, una legge regionale spagnola, nonché un bando comunale attuativo della stessa, prevedevano, per l’accesso ad un concorso per la nomina di agenti di “polizia locale”, un limite massimo di 30 anni di età. Nel caso in oggetto, la Corte ha ravvisato una discriminazione, tra i lavoratori, fondata sull’età e, pertanto, espressamente vietata dall’art. 1 della predetta Direttiva. Essa discriminazione, peraltro, non rientrerebbe nell’eccezione al principio della parità di trattamento, descritta al succitato art. 4, in quanto la fissazione del limite dei 30 anni per gli aspiranti poliziotti locali – pur rispondendo alla finalità “legittima” di garantire che i tutori dell’ordine, in ragione dell’età, dispongano di forze fisiche adeguate ai loro compiti – risulta non “proporzionata” rispetto a tale finalità. Quest’ultima, infatti, potrebbe essere efficacemente perseguita anche senza sbarramenti di età tanto rigidi, come testimoniano sia il fatto che le normative di altre Regioni spagnole, sul punto, fissano limiti anagrafici meno ristretti o, addirittura, non ne fissano alcuno, sia la circostanza che, nel bando di concorso stesso, erano previste prove fisiche già pienamente idonee, da sole, a dare certezza dell’idoneità dei candidati agli sforzi materiali, a prescindere dalla loro età particolare. Il caso di specie non sarebbe riconducibile, nemmeno, all’eccezione di cui all’art. 6 della stessa Direttiva (vedi sopra), poiché nessun nesso funzionale sussisterebbe tra il suddetto limite massimo dei 30 anni e la finalità di promuovere l’occupazione o la “formazione” professionale del personale di pubblica sicurezza.

Stato della Procedura

Il 13 novembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 416/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali**Rinvii pregiudiziali n.ri C-362/13, C-363/13 e C-407/13 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale- Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

La Corte di Cassazione italiana ha chiesto alla Corte UE di interpretare le clausole 3 e 5 dell’”Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”, allegato alla Direttiva 1999/70/CE con la quale il legislatore UE – stabilito che, di regola, il rapporto di lavoro debba essere “a tempo indeterminato”, in quanto questo è il modello più favorevole al lavoratore - ammette, talvolta, il ricorso al modello del “lavoro a tempo determinato”. Quest’ultimo (anche detto “lavoro a termine”) viene definito, da detto art. 3, come quello la cui durata è connessa a “condizioni oggettive” (quali il “raggiungimento di una certa data”). Il succitato art. 5, poi, considera il fatto che, stipulando successivi contratti uguali, tutti “a termine”, con lo stesso lavoratore, il datore persegue, talvolta, l’illecito fine di ottenere dal lavoratore le stesse prestazioni derivanti da un rapporto a tempo indeterminato, senza tuttavia riconoscere, all’altra parte, le tipiche garanzie di quest’ultimo (c.d. “abuso del diritto”). Quindi, detta clausola 5 impone, ai singoli Stati UE, di introdurre “una” o “più” delle seguenti tre misure di contrasto all’”abuso” di tali rinnovi contrattuali, facendo pertanto obbligo, alle parti che vi sono coinvolte, di: 1) giustificare i rinnovi stessi con “ragioni obiettive” (es: con il fatto che un’attività è oggettivamente esercitabile solo in certi periodi); 2) fissare una “durata massima” del totale dei successivi periodi lavorativi; 3) fissare un “numero massimo” di tali rinnovi. La Dir. 1999/70/CE è stata recepita, nel diritto italiano, dal D. Lgs. n. 368/2001. Al caso di specie, tuttavia, si applica la normativa nazionale speciale di cui agli artt. 325, 326 e 332 del “Codice della Navigazione”. Pertanto, la Corte UE viene chiamata a chiarire la questione della compatibilità, o meno, con i predetti artt. 3 e 5 della citata Dir. 1999/70/CE, di tale disciplina speciale, la quale consente quanto segue: 1) di reclutare i lavoratori detti “marittimi” con contratti definiti “a termine”, anche se indicanti solo la loro durata massima (tipo: massimo 78 gg.) e non una data certa di scadenza; 2) di rinnovare successivamente, tra le stesse parti, tali contratti a termine, considerando “abusivi” detti rinnovi – con corredo di relativa sanzione - solo quando il rapporto complessivo totale superi il periodo di un anno, o, in alternativa, quando l’intervallo tra un rinnovo e l’altro sia superiore a 60 giorni (con ciò considerando leciti i rinnovi stessi, anche in difetto di indicazione delle “ragioni obiettive” di essi e a prescindere dal loro numero complessivo). Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) tali contratti sono conformi alla succitata clausola 3, poiché la stessa ritiene “a termine” tutti i contratti di lavoro la cui durata sia precisamente limitata nel tempo (come nella fattispecie), anche se non connessa ad una data certa; 2) la succitata clausola n. 5, obbligando gli Stati UE a subordinare la liceità, dei reiterati rinnovi dello stesso contratto di “lavoro a termine”, all’adozione di almeno “una” delle “misure” enucleate da essa clausola, ma non di “tutte” e tre le misure in oggetto, è pienamente rispettata dal Codice della Navigazione. Questo, infatti, pur limitandosi a sanzionare solo i rinnovi che, nella loro durata totale, superino un anno, ha evidentemente recepito almeno “una” delle “misure” volte a scoraggiare l’”abuso” di essi rinnovi.

Stato della Procedura

Il 03/07/2014 la Corte UE ha deciso i rinvii riuniti C-362/13, C-363/13 e C-407/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Lavoro e affari sociali**Rinvii pregiudiziali n.ri C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Il Tribunale di Napoli e la Corte Costituzionale hanno chiesto alla Corte UE di interpretare la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul lavoro "a tempo determinato" o "a termine" (vale a dire il tipo di rapporto di lavoro la cui durata viene meno con il verificarsi di "circostanze oggettive", come la scadenza di una data). Per il citato Accordo, il contratto/rapporto di lavoro deve, di regola, essere "a tempo indeterminato" – tale forma garantendo di più il lavoratore – mentre il lavoro "a termine" è consentito solo in presenza di "circostanze obiettive". La predetta clausola 5 – considerando che il datore di lavoro potrebbe stipulare successivi contratti a termine con lo stesso lavoratore, non per soddisfare obiettive esigenze temporanee, ma solo per garantirsi le stesse prestazioni inerenti ad un rapporto "a tempo indeterminato", senza riconoscerne al lavoratore i benefici – impone a tutti gli Stati UE di introdurre almeno "una" delle misure da essa previste. Esse comportano l'obbligo, ove si rinnovi successivamente un contratto/rapporto lavorativo a termine, di: 1) giustificare il rinnovo con "ragioni obiettive"; 2) non superare un certo totale dei periodi lavorativi; 3) non superare un numero massimo di rinnovi. Vige, poi, il principio per cui l'innosservanza di tali obblighi debba essere adeguatamente "sanzionata". In Italia, l'art. 4 della L. 124/1999 prevede che le Amministrazioni costituite dalle Scuole Statali, onde supplire alla mancanza di personale di ruolo – per brevi periodi ma anche per l'intero anno scolastico – reclutino "supplenti" con successivi contratti di lavoro "a termine". La Corte UE ritiene illegittima tale normativa, in quanto non introdurebbe nemmeno una delle "misure", di cui alla suddetta clausola 5 dell'Accordo quadro e, precisamente: 1) non fissa un numero massimo di rinnovi; 2) non fissa un limite al totale dei periodi corrispondenti ai successivi rinnovi; 3) non preciserebbe le "ragioni obiettive" di tali rinnovi. Al riguardo, l'Italia ritiene che dette ragioni, pur non citate dalla legge, sussisterebbero: 1) nel diritto degli studenti all'insegnamento, anche a fronte delle temporanee assenze del personale scolastico; 2) nell'obiettiva provvisorietà di tali esigenze di supplenza; 3) nell'interesse ad evitare che, con la stabilizzazione del personale "a termine", la spesa pubblica lieviti eccessivamente. In risposta, la Corte UE ha sottolineato come, almeno riguardo alle supplenze di durata "annuale", non sussista la ragione della provvisorietà dell'esigenza sostitutiva, in quanto l'incarico si estende, nella fattispecie, per un considerevole periodo di tempo, come per il personale "a tempo indeterminato". In questa ipotesi, quindi, il contratto a termine verrebbe rinnovato abusivamente. Pertanto – pur invitando il giudice nazionale ad un esame caso per caso – la Corte UE ritiene che il rinnovo dei contratti a termine dei supplenti scolastici, ove i singoli rinnovi abbiano una durata rilevante, contrastino con il diritto UE. A titolo di sanzione, quindi, si dovrebbe riconoscere al lavoratore un risarcimento danni, ovvero trasformare il rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, con la maggiore tutela, anche economica, che ne deriva per il lavoratore.

Stato della Procedura

Il 26/11/14 la Corte UE ha deciso le cause C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'uno e l'altro tipo di sanzione, avverso gli abusivi rinnovi del contratto a termine (stabilizzazione del rapporto o risarcimento danni per il lavoratore) presso la P.A., incrementano la spesa pubblica.

Scheda 4 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-221/13 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Il Tribunale di Trento ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale che figura nell'allegato alla Direttiva 97/81/CE e, in particolare, la clausola 5, punto 2, del medesimo Accordo. La clausola 4 dell'Accordo quadro, di cui si tratta, vieta di applicare ai lavoratori a tempo parziale "condizioni di impiego" meno favorevoli di quelle riservate ai lavoratori a tempo pieno ad essi "comparabili". Questi ultimi sono quelli, a tempo pieno, occupati nello stesso stabilimento, nonché vincolati allo stesso tipo di contratto e adibiti alle stesse mansioni (o a mansioni omologabili) di quelli a tempo parziale. La succitata clausola 5 stabilisce che il "rifiuto", opposto da un lavoratore ad un provvedimento che lo trasferisce da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, in sé non può costituire un motivo di licenziamento: ciò, tuttavia, lascia impregiudicata la possibilità di licenziare lo stesso lavoratore per altri motivi legittimi, come quelli attinenti alle necessità di funzionamento dello stabilimento considerato. In Italia, l'art. 16 della Legge n. 183/2010 prevede, in sede di prima applicazione delle norme di cui all'art. 73 del Decreto Legge n. 112/2008, che le Amministrazioni possano, entro un certo termine, "sottoporre a nuova valutazione" l'avvenuta concessione, ad un lavoratore, della trasformazione del lavoro a tempo pieno in uno a tempo parziale, ove tale concessione sia anteriore all'entrata in vigore del predetto D. L. n. 112/2008. Ora, un lavoratore - a seguito di detta "nuova valutazione" del provvedimento che aveva disposto la conversione del proprio lavoro "a tempo pieno" nella forma "a tempo parziale" - veniva di nuovo riportato alla forma "a tempo pieno", senza il suo consenso. Il giudice del rinvio ritiene, in proposito, che detto art. 16 della L. 183/2010 - ove ammette che un rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere convertito in uno a tempo pieno, in difetto del consenso del lavoratore interessato - contrasti con la clausola 5 dell'Accordo quadro, di cui sopra. Quest'ultima, infatti, affermando che il "rifiuto" del lavoratore, alla trasformazione in oggetto, non può costituire motivo di licenziamento, sembra riconoscere al rifiuto stesso l'effetto di vanificare le contrarie determinazioni del datore di lavoro. Infatti, la risposta del licenziamento - che la clausola 5 si perita di proibire - non avrebbe senso ove il rifiuto del lavoratore non avesse l'effetto di paralizzare il provvedimento di conversione del proprio rapporto di lavoro. Per la Corte UE, la normativa nazionale risulta, al contrario, compatibile con la disciplina comunitaria in questione. La Corte precisa, infatti, che il preambolo all'Accordo stesso ha assegnato al legislatore europeo solo la definizione, in materia, di principi generali e prescrizioni "minime", lasciando ai singoli legislatori nazionali ampia libertà circa l'elaborazione della normativa di attuazione degli stessi principi. Peraltro, la Corte ritiene che la citata clausola 5 debba intendersi, semplicemente, nel senso che l'opposizione del lavoratore alla trasformazione di cui si tratta - opposizione che non sarebbe valsa, comunque, ad impedire tale trasformazione - non possa essere addotta, dal datore di lavoro, a motivo del licenziamento del lavoratore medesimo.

Stato della Procedura

Il 15 ottobre 2014 la Corte UE ha deciso la causa relativa al rinvio C-221/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Libera circolazione dei capitali

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-133/13	Libera circolazione dei capitali – Normativa tributaria – Imposte sulle donazioni – Esenzione per le “tenute” – Mancata esenzione nel caso di una tenuta situata nel territorio di un altro Stato membro.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione dei capitali**Rinvio pregiudiziale n. C 133/13 - ex art. 267 del TFUE****"Libera circolazione dei capitali – Normativa tributaria – Imposte sulle donazioni"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 63 del Trattato TFUE, che sancisce la "libera circolazione dei capitali". Una delle implicazioni di tale principio è che la normativa interna, vigente in uno Stato UE, non deve stabilire, per i propri cittadini che investano i loro capitali in altri Stati della stessa Unione europea, un trattamento giuridico deteriore rispetto ad altri cittadini i quali – versando in situazioni oggettivamente comparabili – abbiano investito i loro capitali all'interno del primo Stato (che è quello della loro cittadinanza). Infatti, se uno Stato UE rendesse gli investimenti di capitali, al proprio interno, più attraenti di quelli effettuabili – a parità di condizioni oggettive – in diversi Stati UE, i cittadini del primo Stato sarebbero maggiormente "liberi" di investire nel medesimo, di quanto non lo sarebbero, a parità di circostanze oggettive, in un altro Paese membro dell'Unione. Ora, atteso che l'acquisto di immobili costituisce un "investimento di capitali", si precisa che la normativa dei Paesi Bassi prevede un trattamento fiscale di favore per le "donazioni" aventi ad oggetto gli immobili specifici indicati come "tenute", ove gli stessi siano ubicati nello stesso Stato. Come "tenuta" si qualificano gli appezzamenti di terreno costituenti un elemento assolutamente peculiare al paesaggio olandese, non riscontrabile in altri Stati dell'Unione europea perché dotato di caratteristiche del tutto specifiche: la "tenuta", per esempio, deve essere occupata per un minimo di superficie da boschi o "spazi naturali" come acquitrini e canali e, inoltre, se include una residenza, questa non deve risalire ad una data posteriore al 1850, etc.... Il beneficio fiscale, previsto nei Paesi Bassi per le donazioni di "tenute" ivi ubicate, è finalizzato ad evitare che, a causa di una tassazione troppo elevata, i proprietari vi facciano fronte alienando porzioni delle suddette e pregiudicandone, quindi, il valore artistico- storico, il tutto in danno dell'integrità del patrimonio culturale olandese. Come già precisato, tale sgravio fiscale non opera per le donazioni (ovviamente oggetto di imposizione fiscale in Olanda) aventi ad oggetto complessi di terreni - con annesse magioni storiche - ubicati in altri Stati della UE, quand'anche la disciplina interna di questi ultimi Stati ne riconosca il pregio culturale e storico. Una tale difformità di trattamento, sicuramente, incoraggia i cittadini olandesi ad investire il proprio denaro in tenute storiche in Olanda, piuttosto che in altri Stati della UE, nella prospettiva di godere del predetto beneficio fiscale qualora gli immobili predetti vengano "donati". Al riguardo, quindi, apparirebbe violata la "libera circolazione dei capitali": tuttavia, la Corte ha chiarito che detto principio opera solo in caso di oggettiva comparabilità della situazione "interna" e di quella transfrontaliera. Nella fattispecie, per converso, tale omogenità non sussisterebbe, perché la "tenuta", come sopra descritta, costituisce una realtà esclusiva del paesaggio dei Paesi Bassi e della loro cultura. Fermo restando, tuttavia, che la normativa interna dovrebbe lo stesso prevedere un pari trattamento fiscale, ove si dimostrasse, nel caso di specie (ipotesi non escludibile in via di principio), che, pur insistendo sul territorio di altri Stati, l'immobile è parte integrante del patrimonio culturale olandese.

Stato della Procedura

Il 18 dicembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 133/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario in dipendenza della presente sentenza.

Libera circolazione dei lavoratori

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-270/13	Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45, par. fi 1 e 4, TFUE – Nozione di lavoratore – Impieghi nella pubblica Amministrazione – Carica di presidente di un’autorità portuale – Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri – Requisito della nazionalità	sentenza	No
Scheda 2 C-58/13 e C-59/13	Libera circolazione delle persone – Accesso alla professione di avvocato – Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro – Abuso del diritto.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione dei lavoratori**Rinvio pregiudiziale n. C 270/13 - cx art. 267 del TFUE****"Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45, par. fi 1 e 4, TFUE – Nozione di lavoratore"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 45 del Trattato TFUE, che sancisce il principio della "libera circolazione dei lavoratori". Per tale principio, i cittadini di uno Stato dell'Unione devono godere, all'interno di un altro Stato della stessa UE – in condizioni oggettivamente omogenee – delle stesse opportunità di lavoro riconosciute, da quest'ultimo Stato, ai propri cittadini. Detto assunto soffre, tuttavia, un'eccezione per "gli impieghi nella pubblica Amministrazione". Nella fattispecie, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nominava, quale Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi, un cittadino greco. Tale nomina veniva impugnata da un cittadino italiano pretermesso, che, in suo favore, adduceva il tenore dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001, il quale nega, ai cittadini di altri Stati UE, l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane, ove comportanti l'esercizio di "pubblici poteri" o comunque attengano alla "tutela dell'interesse nazionale". Il Consiglio di Stato, pertanto, aveva chiesto alla Corte UE se: 1) il summenzionato art. 45 TFUE, ove riconosce la "libera circolazione dei lavoratori", si applicasse anche alla posizione lavorativa del Presidente di un'Autorità Portuale; 2) in caso di risposta positiva, se la funzione del Presidente di un'Autorità portuale ricadesse nel novero degli "impieghi presso la pubblica Amministrazione", esclusi, come vuole lo stesso art. 45, 4° co, dalla regola della "libera circolazione dei lavoratori". Sul primo punto, la Corte UE ha chiarito che la nozione di "lavoratore" ricomprende tutte le ipotesi di attività, retribuite, svolte sotto la "direzione" di un altro soggetto. Il Presidente di un'Autorità Portuale italiana, quindi, può essere definito "lavoratore" in quanto, come dalla Legge n. 84/94, soggiace alla "direzione" del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, atteso che questi esercita sul primo un incisivo potere di nomina, revoca e vigilanza. Quindi, il caso di specie ricade sotto il succitato art. 45 del TFUE. Quanto alla riconducibilità della posizione, di cui si tratta, agli "impieghi nella pubblica Amministrazione", come tali estranei alla "libera circolazione dei lavoratori", la Corte ha espresso parere negativo. Infatti, per la stessa giurisprudenza UE, non tutti i "lavori" alle dipendenze dell'apparato pubblico sono esclusi dalla prensione del principio di libertà predetto, ma solo quelli, tra di loro, che implicano l'esercizio di "pubblici poteri". Questi si identificano nella "potestà di imperio", cioè nella possibilità, per il loro titolare, di modificare unilateralmente la sfera giuridica di un altro soggetto, il quale non può opporvisi. Una tale "potestà di imperio" non sarebbe ravvisabile, secondo la Corte, nelle varie competenze del Presidente di un'Autorità Portuale (come quella di mera "proposta" o di mero coordinamento di altri enti). Addirittura, non esprimerebbe tale "imperio" nemmeno il potere, dello stesso Presidente, di "concedere" l'uso delle banchine del porto, in quanto dette "concessioni" verrebbero effettuate in base a criteri eminentemente economici e, quindi, fuori da una logica propriamente pubblicistica. Pertanto, l'incarico di cui si tratta soggiace alla "libera circolazione dei lavoratori", non potendo, quindi, essere riservato soltanto ai lavoratori italiani.

Stato della Procedura

Il 10 settembre 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-270/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Libera circolazione dei lavoratori**Rinvii pregiudiziali n.ri C-58/13 e C-59/13 - ex art. 267 del TFUE****"Libera circolazione delle persone – Accesso alla professione di avvocato"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Il Consiglio Nazionale Forense (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3 della Direttiva 98/5/CE. Quest'ultima è volta a facilitare - a un avvocato che ha conseguito la sua qualifica in uno degli Stati dell'Unione europea – l'esercizio della sua professione in un altro Stato della stessa UE. In particolare, l'art. 3 della stessa Direttiva indica quali sono i requisiti richiesti affinchè un soggetto, che ha ottenuto in uno Stato UE (c.d. Stato UE "d'origine") la predetta qualifica, vale a dire il titolo abilitante all'esercizio dell'avvocatura, può esercitare la stessa in un diverso Stato UE usando lo "stesso" titolo e non il corrispondente titolo previsto dalla normativa interna del secondo Stato (c.d. Stato UE "ospitante"). Questi i requisiti richiesti a tale bisogna: l'operatore, munito di titolo rilasciato in uno stato UE, deve essersi, altresì, iscritto prima presso la competente Autorità di quel medesimo Stato e, in seguito, presso la corrispondente Autorità dello Stato UE ospitante, competente sul territorio ove il richiedente stesso ha stabilito il domicilio o la residenza. L'Italia ha recepito la Dir.va 98/5/CE con il Decreto Legislativo 96/2001. Ora, per meglio inquadrare il caso di specie, si precisa che, in Spagna, il titolo di "abogado" - abilitante all'esercizio delle attività di avvocato - si consegue in base al mero ottenimento della laurea in giurisprudenza. Diversamente, in Italia, il corrispondente titolo di "avvocato" è subordinato non solo al conseguimento della laurea in giurisprudenza, ma ad un ulteriore tirocinio di almeno 3 anni presso un soggetto già abilitato e, infine, al positivo superamento di un apposito esame di stato. Nel caso concreto, due italiani laureatisi in Italia, conseguito in Spagna il titolo di "abogado" ed iscrittisi presso la competente Autorità spagnola, si vedevano rifiutare, dal competente Ordine professionale degli Avvocati Italiano, l'iscrizione dello stesso titolo rilasciato nello Stato UE d'origine. Il motivo di tale diniego era che gli operatori avrebbero realizzato un "abuso del diritto della UE", avvalendosi della normativa di cui al succitato art. 3 della Dir.va 98/5/CE - e, quindi, recandosi nello Stato estero al fine di ottenervi titolo e iscrizione - solo per esercitare l'avvocatura in Italia eludendo il relativo esame di Stato. Al riguardo, la Corte esclude la sussistenza di tale "abuso del diritto", chiarendo che esso ricorre solo ove il diritto stesso venga piegato, grazie alle circostanze concrete, a conseguire un risultato diverso da quello che esso persegue istituzionalmente, e, per di più, illegittimo. Nel caso di specie, invece, gli operatori avevano conseguito un risultato esattamente coincidente con lo scopo istituzionale che il legislatore UE ha connesso alle norme di cui al predetto art. 3 della Dir.va 98/5/CE: esso scopo è quello di consentire - malgrado le differenze esistenti tra le normative nazionali dei diversi Stati UE, in ordine ai presupposti per il conseguimento della qualifica abilitante all'avvocatura – che un titolo conseguito regolarmente in uno di essi Stati possa essere speso in qualsiasi altro Stato UE, salvo la necessità dell'iscrizione presso le competenti Autorità sia dello Stato UE di origine sia di quello "ospitante" e, beninteso, salvo il divieto di convertire tale titolo in quello, corrispondente, dello stesso Stato ospitante.

Stato della Procedura

Il 17/07/14 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C-58/13 e C-59/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario in dipendenza della presente sentenza.

PAGINA BIANCA